



COMUNE DI PORTO TORRES

Città Metropolitana di Sassari

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

PN METRO PLUS E CITTÀ MEDI SUD 2021-27. PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX BOCCIODROMO.

Affidamento servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 140.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

CUP: I23I24000010007

CIG: BBC229244C

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA E PENALI.....	11
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
3.3. REVISIONE PREZZI	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	20
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	20
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	22
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE	23
7. AVVALIMENTO.....	24
8. SUBAPPALTO	25
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	26
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	26
11. SOPRALLUOGO	26
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA... 27	
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	27
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA).....	29
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	30
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	31
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	31
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	32
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	32
16. OFFERTA TECNICA.....	36
17. OFFERTA ECONOMICA.....	37
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	38
18.1.1. CRITERI MOTIVAZIONALI	39
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	40
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	41
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	41

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	42
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	43
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	44
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	46
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	47
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	47
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. 1339 / 2026 del 19/05/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di FTE ed esecutiva, Direzione dei lavori, Contabilità e Liquidazione, redazione del C.R.E., Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva, relazione e diagnosi energetica ed attestato di certificazione energetica, ai sensi **dell'art. 50 comma 1 lett. e) del d. lgs. n. 36/2023** inerenti ai lavori di “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDI SUD 2021-27. PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX BOCCIODROMO”, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24.11.2025 pubblicato in G.U. in data 03.12.2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://www.mase.gov.it/portale/-/cam-vigenti->

Il presente disciplinare è redatto in conformità al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” entrato in vigore il 01 Aprile 2023, divenuto efficace il 01 Luglio 2023 e come modificato con il D.Lgs. 209/2024, di seguito denominato “**Codice**”.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a n. 4 (**quattro**) mesi dall'invio degli inviti a offrire, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Porto Torres il cui codice NUTS è **ITG25**.

Stazione appaltante: Comune di Porto Torres

Piazza Umberto I – 07040 Porto Torres (SS)

Codice fiscale / P. IVA: 00252040902

pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.

<https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html>

CIG: BBC229244C

CUI: S00252040902202400009

CODICE AUSA: 0000155765

CPV: 71220000 Servizi di progettazione architettonica

Il Responsabile unico del progetto è l'Architetto Elisabetta Puggioni e.mail: puggioni.elisabetta@comune.porto-torres.ss.it

Il Responsabile della fase di affidamento è il Dott. Marco Azara e.mail: azara.marco@comune.porto-torres.ss.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento

eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento che ne disciplina l'utilizzo;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e ai Manuali Operativi disponibili sulla PAD e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla PAD nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguente link <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel disciplinare è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://comune.porto-torres.ss.it/it/> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il disciplinare di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione disponibile agli indirizzi di seguito riportati a soli fini indicativi:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

<https://crc.regione.sardegna.it/home>

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di trasmissione dell'invito a partecipare alla gara alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La PAD è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti e guide alla registrazione ed alle gare telematiche sulla PAD scaricabili al seguente indirizzo: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato ai recapiti indicati alle pagine di SardegnaCAT sopra indicate.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di gara;
- b) I seguenti Modelli
Modello A1. Domanda di partecipazione;
Modello A2. Titolare effettivo;
Modello A3. Dichiarazione sul conflitto di interessi da parte del titolare effettivo
Modello C. Dichiarazione avvalimento;
Modello D. Dichiarazioni accesso atti;
Modello E. Offerta Economica;
Modello F. Informativa sulla privacy
- c) Schema di determinazione dei corrispettivi
- d) Patto di integrità approvato con Deliberazione G. C. n. 89 del 16/04/2025
- e) DOCFAP E DIP.

I modelli sopra indicati costituiscono dei fac-simile di supporto alla compilazione della documentazione per la presentazione dell'offerta. Si raccomanda preferibilmente l'utilizzo degli stessi ma non si stabilisce nessun divieto per una eventuale modifica/integrazione utile al concorrente per presentare la propria offerta.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il 05/06/2026 alle ore 12:00 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il XX/XX/2026 alle ore 12:00.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si rinvia al Manuale "Invio di un chiarimento" disponibile al seguente link:
<https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/d7b7da69-1d23-4b34-9649-5dba15ebe8f7>

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio, avvengono presso la PAD.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione e monitorare periodicamente la sezione, al fine di prendere visione di quanto sopra riportato.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione, b) all'esclusione, c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto, d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa PAD e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66 lett. a) e, g), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto **non è suddiviso in lotti** in considerazione delle esigenze di continuità, omogeneità e coerenza nello svolgimento delle varie fasi e in considerazione della natura unitaria e integrata degli interventi e della dimensione dell'appalto da assumere e tenendo conto, peraltro, dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese.

L'eventuale frazionamento dell'appalto, oltre a determinarne la sua frammentarietà, ne renderebbe l'esecuzione oltremodo complessa per l'aspetto tecnico e onerosa per l'aspetto economico.

La procedura ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di:

- REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA come definito dall'art. 41, comma 6 del D.lgs. 36/2023 e alla Sezione II dell'All I.7 del D.lgs. 36/2023;
- REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO come definito dall'art. 41, comma 8 del D.lgs. 36/2023 e alla Sezione II dell'All I.7 del D.lgs. 36/2023;
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE, REDAZIONE C.R.E.;
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- REDAZIONE RELAZIONE E DIAGNOSI ENERGETICA ED ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA;

dell'intervento PN METRO PLUS E CITTÀ MEDI SUD 2021-27. PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DELL'EX BOCCIODROMO.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Progettazione fattibilità tecnica ed economica	71220000-6	€ 48.322,98
3	Progettazione esecutiva	71220000-6	€ 37.815,56
4	Esecuzione lavori	71247000-1	€ 57.544,40

6	Verifiche e collaudi	71315400-3	€ 8.042,07
A) Importo a base di gara			€ 151.725,01
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>			€ 0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara			€ 151.725,01

L'importo a base di gara è pari a € **151.725,01** comprensivi di spese e compensi accessori oltre IVA, oneri assistenziali e previdenziali.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 15 bis l'importo a base di gara si compone di una quota ribassabile e di una quota fissa:

- € **98.621,26** prezzo fisso non assoggettabile a ribasso (corrispondente al 65% del totale a base di gara);
- € **53.103,75** prezzo assoggettabile a ribasso (corrispondente al 35% del totale a base di gara).

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al Codice "*Determinazione dei parametri per la progettazione*" che richiama integralmente il DM 17.06.2016, come risultante dallo schema di determinazione dei corrispettivi allegato al presente disciplinare, ivi inclusa la quantificazione delle spese.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'articolo 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008. **I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00. I costi della manodopera sono pari ad € 0,00.**

L'intervento è finanziato dal PROGRAMMA NAZIONALE "METRO PLUS e CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027" Priorità 6_Obiettivo Specifico 4.3 "Infrastrutture per l'inclusione sociale"_Fondo FESR, con Decreto del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud DPC-U5-013/2025.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione dell'operatore economico incaricato, non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara (Art. 8 D.lgs. n. 36/2023 ed art. 8 L. n. 49/2023).

Ai sensi dell'art. 11 d. lgs. 36/2023, per i dipendenti degli studi professionali il contratto collettivo individuato è Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali.

La prestazione principale risulta essere quella relativa alla categoria EDILIZIA E.20, mentre le prestazioni relative alle categorie, STRUTTURE S.04, IMPIANTI IA.01, IA.02 e IA.03 sono qualificate come secondarie.

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi importi presunti:

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe

Categoria	ID. OPERE		Grado di complessità	Importo opere del presente appalto di servizi
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.</i>	0,95	€ 490.000,00
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di</i>	0,90	€ 15.000,00

		<i>pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>		
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.</i>	0,75	€ 10.000,00
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i>	0,85	€ 130.000,00
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i>	1,15	€ 55.000,00

Si precisa che all'interno dei compensi riferiti ai servizi di cui sopra si intende ricompresa anche l'esecuzione delle seguenti prestazioni accessorie:

- predisposizione degli elaborati utili all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari al corretto proseguo dei lavori, la raccolta della documentazione tecnica dei materiali e degli impianti;
- spostamenti per le attività di propria competenza, sia per i contatti con il RUP che con i vari enti interessati all'approvazione del progetto sino alla completa ed esaustiva conclusione della prestazione;
- verifica della documentazione esistente, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di acquisire le informazioni necessarie inerenti lo stato di fatto e all'intervento da realizzare;
- presenza alle sedute per la verifica e validazione del progetto, e di tutti i necessari incontri con la stazione appaltante e con gli eventuali Enti per la verifica di parti della progettazione;
- tutte le eventuali modifiche/integrazioni conseguenti alla procedura di verifica e validazione;
- adeguamento del progetto a tutti i pareri e prescrizioni impartite dagli Enti in sede di Conferenza dei Servizi;

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito:

- nell'osservanza delle indicazioni/prescrizioni contenute nei documenti preliminari alla progettazione (DOCFAP e DIP);
- nell'osservanza dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. precedentemente citato;
- svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice Civile e della deontologia professionale.

Modalità per la presentazione degli elaborati

Tutti gli elaborati dovranno essere forniti su supporto informatico sia in formato sorgente (.dwg, .doc, .acc o similari, .xls ecc), che in formato PDF firmati digitalmente (possibilmente in formato pades).

L'affidatario si obbliga altresì a produrre (su richiesta dell'Ente) almeno due copie in formato cartaceo del progetto. Gli importi per la stampa delle copie richieste sono compresi nell'importo di affidamento.

Prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, nel caso in cui siano insorte modifiche durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere prodotti gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91, c. 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in almeno due copie cartacee, (qualora richieste dall'Ente) nonché una copia con le modalità di cui al precedente comma.

Modalità di liquidazione del corrispettivo

Il medesimo verrà liquidato come segue:

a) attività ed elaborati propedeutici alla progettazione, progetto di fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: le prestazioni verranno liquidate a seguito di approvazione da parte dell'organo competente degli elaborati relativi a ciascuna fase, come indicato nel documento "Schema di determinazione dei corrispettivi".

b) direzione lavori, contabilità e misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione: i compensi inerenti alla DL e CSE, saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti.

3.1. DURATA E PENALI

Il termine per l'esecuzione dell'appalto è di **100 giorni naturali** e consecutivi decorrenti dalla data di dalla sottoscrizione del contratto o la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il R.U.P., qualora lo ritenesse necessario, potrà procedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice, all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.

Tabella Indicazione del termine massimo per ciascuna prestazione richiesta

Descrizione delle prestazioni	Durata massima
Analisi di approfondimento propedeutiche al PFTE	20 giorni
Progetto di fattibilità tecnica ed economica	50 giorni
Progetto esecutivo	30 giorni
Servizio esecuzione lavori, CSE e verifiche e collaudi	In funzione delle tempistiche dei lavori di realizzazione dell'opera.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell'aggiudicatario una **penale** in misura giornaliera pari all'**1,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale e comunque che complessivamente non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il R.U.P. procederà all'applicazione della penalità.

La penale verrà trattenuta con una delle seguenti modalità:

- mediante trattenuta dell'importo equivalente in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione;
- attraverso l'escussione della cauzione definitiva nella misura prevista dalla penale comminata per l'inadempimento. Sarà onere dell'appaltatore provvedere a reintegrare l'importo della cauzione definitiva nella misura prevista dalla sanzione nel termine massimo di quindici giorni.

La direzione dei lavori avrà durata commisurata al tempo di esecuzione lavori da parte della ditta appaltatrice, nel rispetto delle tempistiche dettate dal cronoprogramma approvato dall'ente finanziatore e dalle scadenze del finanziamento.

Nel caso si rendesse necessario presentare documentazione integrativa e/o modifiche richieste dagli enti preposti ai pareri e/o alle autorizzazioni in sede di conferenza di servizi, sono previsti ulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto sopra per la presentazione del progetto integrato con le modifiche richieste.

I termini per l'esecuzione delle singole prestazioni di cui si compone il servizio decorrono dalla data del formale invito, da parte del RUP, ad eseguire la singola prestazione. Tali termini sono calcolati in giorni solari naturali consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante per casi di forza maggiore, per l'entrata in vigore di nuove norme di legge, etc..

Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del RUP potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal soggetto incaricato al RUP, prima della scadenza del termine fissato per l'esecuzione della prestazione.

L'aggiudicatario non potrà ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

NON PREVISTE

3.3. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 ed Allegato II.2-bis al Codice, recante "Modalità applicazione delle clausole di revisione dei prezzi del Codice", è prevista l'applicazione dell'istituto della revisione. In osservanza a quanto previsto dall'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo del contratto attuativo come desumibile dalla determina di affidamento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Si richiama il parere dell'8 maggio 2022 n. 1455/2022 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La revisione dei prezzi contrattuali di cui all'art. 60 del Codice non si applica ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in quanto la prestazione non presenta carattere continuativo o periodico (art. 1, comma 3, Allegato II.2-bis al Codice).

La revisione prezzi trova invece applicazione, secondo le modalità di cui all'art. 60 del Codice, relativamente ai servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Si precisa che ogni modifica ai contenuti degli elaborati progettuali definiti nel DIP dovrà essere concordata con il RUP, fermo restando la priorità dell'intervento.

Anticipazione: Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 33 dell'Allegato II.14 e dell'articolo 125 comma 1 è prevista un'anticipazione del prezzo pari al **10%** da erogarsi previa costituzione dell'apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di cui al richiamato articolo 125 comma 1.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;

- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h. consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I R.T.I (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. indicano, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio eseguite dai singoli componenti il R.T.I, le aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g), del Codice dei Contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre; alle consorziate indicate quali esecutrici è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri, con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora partecipano alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 65 comma 2 lettera g del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ai sensi degli articoli 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 95, comma 3, del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, comma 6, del Regio Decreto n. 267/1942, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto Regio Decreto, ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non può partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta, a meno che non dimostri che dallo svolgimento di tale attività non sia derivato alcun vantaggio competitivo.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 del Codice.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati attraverso il FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lett. g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I.

In caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Patto di integrità

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, accedendo al FVOE, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente trasmette alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 35, comma 5-bis, Codice).

I concorrenti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) (Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI): Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.1 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

- d) I requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008.**

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista antincendio

- e) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.**

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.1 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per il professionista qualificato in materia di acustica

- f) Iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.**

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.1 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per il professionista incaricato per diagnosi energetica e APE.

- g) Il professionista incaricato ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (come modificato dal d.lgs. 311/2006), deve essere in possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla normativa vigente ed essere regolarmente iscritto al relativo albo professionale, ove previsto.**

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione ed in conformità alle dichiarazioni di cui al successivo punto 15.1 il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

GRUPPO DI LAVORO

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente disciplinare, nel Gruppo di Lavoro è richiesta la presenza delle figure professionali indicate nella successiva tabella, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali.

a) Tabella n.4 - Gruppo di lavoro.

Figura professionale	Requisiti
Professionista responsabile della progettazione e/o direzione lavori e contabilità	a) possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria e architettura o equipollente; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Professionista incaricato della progettazione delle strutture.	a) possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria e architettura o equipollente; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto
Professionista incaricato per la categoria Impianti meccanici.	a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi da prestare, oppure possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. c) possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Professionista incaricato per la categoria Impianti elettrici.	a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi da prestare, oppure possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

	c) possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
Professionista responsabile della progettazione antincendio .	a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi da presatire, oppure possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; c) iscrizione nel relativo elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 08/03/2006 n. 139, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
Professionista qualificato in materia di acustica .	a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi da prestare, oppure possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; c) iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
Professionista per diagnosi energetica e APE.*	a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi da prestare, oppure possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; c) abilitazione, ai sensi della normativa vigente, alla redazione della diagnosi energetica degli edifici esistenti ai sensi della Legge 10/1991 e s.m.i. e dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., nonché iscrizione negli eventuali elenchi regionali dei certificatori energetici, ove previsti. *

Professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.	a) possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività oggetto della presente classifica e categoria, oppure possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo ordine professionale, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto; c) abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente.
(in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo) giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.5 del Codice.	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione da meno di 5 anni al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.

* La figura incaricata delle prestazioni energetiche concorre altresì, in raccordo con il Direttore dei Lavori e il progettista, alla predisposizione degli elaborati e delle verifiche connesse al rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**, del **principio DNSH** e degli adempimenti di **climate proofing**, previsti dalla fonte di finanziamento.

Dovrà essere dimostrata idonea competenza professionale:

- nella redazione di **Attestati di Prestazione Energetica (APE)** e **Diagnosi Energetiche** ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., D.M. 26/06/2015 – “Requisiti Minimi” e “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica”, UNI CEI EN 16247)
- di Capacità di analisi delle prestazioni energetiche dell'edificio, valutazione dell'involucro edilizio e degli impianti, modellazione energetica, individuazione degli interventi di miglioramento/riqualificazione energetica e stima dei risparmi conseguibili, con utilizzo di software certificati e accreditamento regionale;
- **di capacità di analisi e redazione elaborati in materia di impatti ambientali** specificatamente legati al principio del DSNH e Adempimenti per il rispetto dell'immunizzazione dagli effetti del clima nella selezione delle operazioni (**Climate proofing**) ai sensi dell'art.73.2, lett. j) del Reg. (UE) 2021/1060.

È possibile indicare uno stesso soggetto per più prestazioni indicate, purché in possesso dei relativi requisiti richiesti nel presente disciplinare.

Per tutti i componenti del gruppo di lavoro, l'operatore economico è tenuto a precisare la natura del rapporto professionale intercorrente con il professionista ed instaurato prima della presentazione dell'offerta, specificando se sia:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA);
- ausiliario;

- subappaltatore necessario.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la trasmissione dell'invito alla gara, pari a al valore stimato dell'appalto IVA esclusa. **NON RICHIESTO.**
- Copertura assicurativa contro i rischi professionali **NON RICHIESTO.**

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti** alla data di invio della lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari **a 1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria	ID. OPERE		Importo opere del presente appalto di servizi	Coeff.	Importo complessivo minimo per elenco servizi
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.</i>	€ 490.000,00	x 1	€ 490.000,00
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	€ 15.000,00	x 1	€ 15.000,00
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.</i>	€ 10.000,00	x 1	€ 10.000,00
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i>	€ 130.000,00	x 1	€ 130.000,00

IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i>	€ 55.000,00	x 1	€ 55.000,00
----------	-------	--	-------------	-----	--------------------

- b) **Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di trasmissione della lettera d’invito disciplinare di gara, con le seguenti caratteristiche:** l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due** servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,80** volte il valore della medesima.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	ID. OPERE		Importo opere del presente appalto di servizi	Importo complessivo minimo per elenco servizi di punta
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.20	<i>Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.</i>	€ 490.000,00	€ 392.000,00 Ciascun lavoro non inferiore a € 196.000,00

Il requisito relativo ai servizi di punta per le categorie richieste non è frazionabile, nel senso che l’importo minimo richiesto per il servizio non può essere frazionato indipendentemente dal soggetto che attesti di aver svolto il servizio stesso; pertanto, nel caso di partecipazione in forma plurima il servizio analogo indicato per ciascuna delle ID. Opere dovrà essere posseduto per intero da uno dei membri del raggruppamento.

Qualora il requisito sia dimostrato mediante due servizi il divieto di frazionamento riguarda la “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID.

Pertanto, nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Tale requisito, di natura tecnica, è richiesto poiché ritenuto essenziale per dimostrare la capacità dell’operatore ad eseguire l’appalto con la competenza adeguata.

Per le categorie **Edilizia/Strutture** ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Tale criterio secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" non è applicabile alla categoria "IMPIANTI", poiché nell'ambito della categoria "IMPIANTI" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti a opere nella stessa categoria "impianti" ma contrassegnati da "Id.Opere" differenti, anche se di complessità maggiore. Unica eccezione per i servizi relativi a lavori appartenenti all'Id. "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'Id."IA.03".

Lo stesso principio non potrà, invece, essere applicato per le prestazioni riferite alla categoria IA.02.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più sei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
 - ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
 - iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, in quanto assimilabili al progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - iv. i progetti premiati a seguito di concorso a due fasi e per i quali sia stata certificata la regolare esecuzione;
 - v. gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche posti a base di gara per la finanza di progetto.
 - vi. il DOCFAP di cui all'articolo 2 dell'Allegato 1.7.
- c) **Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro: NON RICHIESTO.**
- d) **Personale. NON RICHIESTO.**

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei previsti dal richiamato comma 1, lettera f), in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.5

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto **6.1 lettera b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera c)** relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera d)** relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera f)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'attività di progettazione acustica.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera g)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della redazione della Diagnosi energetica degli edifici esistenti e dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 6.3 lettera a)** richiesto in relazione alle prestazioni E.20 - S.04 – IA.01 - IA.02 e IA. 03 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Il requisito del servizio di punta di cui al **punto 6.3 lettera b)** richiesto in relazione alla prestazione E.20 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al punto 6.1 lettera a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera d)** relativo all'abilitazione di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera f)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'attività di progettazione acustica.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera g)** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati della redazione della Diagnosi energetica degli edifici esistenti e dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Qualora l'avvalimento riguardi requisiti tecnico-professionali fondati su titoli, abilitazioni o competenze personali (cd. avvalimento professionale), il servizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 104, commi 3 e 8, deve essere eseguito direttamente dall'impresa ausiliaria, la quale è tenuta a mettere a disposizione risorse umane espressamente indicate quali componenti del gruppo di lavoro e partecipanti all'esecuzione delle relative prestazioni.

N.B Con sentenza n. 6202/2025, il Consiglio di Stato, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che l'avvalimento professionale o esperienziale, fondato su competenze tecnico-professionali, è disciplinato dai commi 3 e 8 dell'art. 104 ed è caratterizzato dalla necessaria esecuzione diretta da parte dell'impresa ausiliaria.

La pronuncia ribadisce che:

- i servizi di progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche non possono essere svolti dall'impresa ausiliata, ma solo da chi possiede i titoli professionali;*
- le stazioni appaltanti devono verificare nei contratti di avvalimento che l'esecuzione dei servizi professionali sia assegnata all'ausiliaria;*
- gli operatori economici devono strutturare i rapporti contrattuali tenendo conto che, per la progettazione, non è possibile limitarsi a un "prestito del requisito".*

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'ausiliario, non dimostri, allegando a supporto idonea documentazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di idoneità professionale solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliario sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto - con *parziale oscuramento del contratto per gli aspetti relativi agli elementi di natura tecnica* - e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'impresa ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'impresa ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10** giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di subappalto di una prestazione che richiede comunque la predisposizione e la sottoscrizione di un elaborato specialistico quale anche la progettazione antincendio o acustica, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nel DGUE e nella domanda di partecipazione, manifestando la volontà di subappaltare ad un professionista in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 lett. f), e). In caso di mancata espressa dichiarazione non potrà essere attivato il soccorso istruttorio.

In considerazione della natura intellettuale, fiduciaria e unitaria dell'affidamento, nonché dell'esigenza di garantire continuità operativa, coerenza tecnica e responsabilità unitaria tra le fasi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori, le prestazioni di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (CSP e CSE) e di direzione dei lavori devono essere eseguite direttamente dall'operatore economico affidatario e non possono essere oggetto di subappalto.

I limiti al subappalto sono stabiliti in ragione della natura intellettuale delle prestazioni, della necessità di garantire la continuità e la qualità dell'esecuzione, nonché della valutazione delle competenze professionali effettuata in sede di gara.

È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, redazione grafica degli elaborati progettuali, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni.

È fatto divieto di subappalto a cascata, ai sensi del comma 17, art. 119 del Codice, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo relativo all'esecuzione dei particolari servizi oggetto del presente appalto, attesa la specificità e straordinarietà della natura degli stessi.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al **20 per cento** delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

NON RICHIESTI.

10. GARANZIA PROVVISORIA

NON RICHIESTA

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree oggetto di intervento **NON È OBBLIGATORIO.**

L'eventuale richiesta di sopralluogo, **qualora ritenuto opportuno** dal concorrente al fine di formulare una offerta più ponderata, va inoltrata attraverso il sistema di messaggistica della PAD e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta dovrà essere inoltrata almeno **10** giorni prima della scadenza di presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo. **NON** verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC - Delibera contributi 30 dicembre 2024, n. 598 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2025, pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 11/06/2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nelle istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La PAD accetta esclusivamente file con i formati indicati nelle suddette istruzioni operative.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta è costituita da tre buste virtuali, che il concorrente dovrà produrre mediante inserimento a sistema nelle varie sezioni della PAD ivi previste:

A – Busta Documentazione (Amministrativa) contenente la Documentazione amministrativa.

B – Busta Tecnica contenente l'Offerta tecnica;

C – Busta Economica contenente l'Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAd consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD dalla Stazione Appaltante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'offerta vincola il concorrente per **180 (centottanta) giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione **ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.**

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a **5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 (sette) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Le richieste di soccorso istruttorio/comprova requisiti inviate dalla Stazione appaltante durante la gara tramite la piattaforma telematica dovranno essere riscontrate esclusivamente accedendo alla PAD e **NON RISPONDENDO** mediante PEC, intendendosi questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per risposte inoltrate con altre modalità.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE (AMMINISTRATIVA)

L'operatore economico inserisce sulla PAD nella Busta Documentazione (Amministrativa) la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione (preferibilmente su Modello A1);
- 2) Dichiarazione titolare effettivo (preferibilmente su Modello A2)
- 3) Dichiarazione sul conflitto di interessi da parte del titolare effettivo (preferibilmente su Modello A3)
- 4) Eventuale procura;
- 5) DGUE (compilato tramite PAD);
- 6) Comprova assolvimento imposta di bollo;
- 7) Scansione del o dei documenti di identità del/dei sottoscrittori delle dichiarazioni;

- 8) (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.4;
- 9) (eventuale) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
- 10) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 11) Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto deve essere sottoscritto digitalmente anche dall'impresa ausiliaria;
- 12) Informativa privacy sottoscritta digitalmente per presa visione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun'impresa. Inoltre, in caso di avvalimento, deve essere sottoscritta digitalmente anche dall'impresa ausiliaria.
- 13) Eventuali altri allegati.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente compilando il Modello A1 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2.DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3.DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE online attraverso le funzionalità della PAD SardegnaCAT.

ATTENZIONE:

Nell'ipotesi di partecipazione in modalità diversa da quella di operatore economico singolo (e quindi nel caso di partecipazione come RTI/RTP Consorzi tra imprese ecc. ...) si raccomanda particolare attenzione nel seguire le istruzioni riportate nella manualistica di SardegnaCAT sulla compilazione del DGUE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di trasmissione dell'invito a partecipare alla gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione dell'invito a partecipare alla gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di trasmissione dell'invito a partecipare alla gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 6 lett. e) per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (da dichiarare nella Parte III – Sez. A-B-C-D del DGUE), di idoneità professionale (da dichiarare nella Parte IV – Sez. A del DGUE) e di ordine tecnico organizzativo (da dichiarare nella Parte II – Sez. A del DGUE) del presente disciplinare. Nel DGUE il concorrente indica, altresì, l'eventuale subappalto (da dichiarare nella Parte II – Sez. D del DGUE) e tutte le altre informazioni in esso richieste.

Il concorrente presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato da:

- gli operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, preferibilmente secondo il Modello allegato;
- 3) il contratto di avvalimento anche misto;

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'articolo 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

- c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- c. di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente <indicare il nominativo>, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

(Per consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- b. di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- b. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente <indicare il nominativo>, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per i consorzi stabili e i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), del Codice

- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione e resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD all'interno della busta "Busta Tecnica – Offerta tecnica" secondo le modalità di seguito illustrate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

Nome file	Contenuto	Riferimento sub-criterio di valutazione
Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Max 3 schede distinte in formato A3, in numero di tre (3) facciate per ciascuno dei tre servizi - carattere Arial, preferibilmente di dimensione 11 e interlinea 1,15 righe, eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi, flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle pagine sopraindicato. Le pagine in esubero rispetto al numero massimo richiesto non saranno prese in esame. Per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata una descrizione sintetica dell'intervento che renda conto almeno delle seguenti informazioni:	
	Categoria del servizio	A1
	Destinazione funzionale	A2
	ID. Opere	A3
	Committente	A4
	Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio	
	Importo lavori progettati	
	Soggetto che ha svolto il servizio	
	Prestazione effettuata	
	Quota di partecipazione - se svolta in RTP	
	N. determinazione e contratto di incarico	
	Data inizio e fine servizio	
	Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione	
	Altro	
Caratteristiche metodologiche dell'offerta	Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta seguendo obbligatoriamente la numerazione prevista dei SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE indicati nella tabella "B" (da B1.1. a B 2.3), composta da massimo 10 pagine formato A4, (CARATTERE ARIAL FORMATO 11 INTERL. 1,15) e possono comprendere anche immagini, fotografie e diagrammi, escluse copertina ed indice. Le pagine in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non saranno prese in esame. Non sono computati nel numero delle cartelle (o pagine) le copertine e gli eventuali sommari.	B1.1 B1.2 B2.1 B2.2 B2.3
Criteri premiali	Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta seguendo obbligatoriamente la numerazione prevista dei SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE indicati nella tabella "C" (da C.1. a C.2), composta da massimo 10 pagine formato A4, (CARATTERE ARIAL FORMATO 11 INTERL. 1,15) e possono comprendere anche immagini, fotografie e diagrammi, escluse copertina ed indice. Le pagine in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non saranno prese in esame. Non sono computati nel numero delle cartelle (o pagine) le copertine e gli eventuali sommari.	C1 C2

	Relazione, di estensione massima pari a 2 (due) pagine formato A4, nella quale dovranno essere indicati: – la figura o le figure inserite nel gruppo di lavoro ai fini del presente criterio, con indicazione nominativa; – la qualifica posseduta (Esperto in Gestione dell'Energia – EGE certificato ai sensi della UNI CEI 11339, oppure risorse umane qualificate messe a disposizione da Società di Servizi Energetici – ESCo certificata ai sensi della UNI CEI 11352); – il ruolo operativo svolto dalle predette figure in relazione alle prestazioni energetiche oggetto dell'affidamento. Alla relazione dovranno essere allegati (non concorrono al numero max di pagine): – copia della certificazione EGE UNI CEI 11339 ovvero della certificazione ESCo UNI CEI 11352, in corso di validità; – curriculum vitae sintetico delle risorse umane indicate (massimo 2 pagine per ciascuna risorsa).	C3
--	--	----

Ai sensi degli articoli 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica, nella PAD all'interno della Busta economica "Offerta economica" secondo le seguenti modalità di seguito illustrate, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve contenere, a pena di esclusione:

La dichiarazione, redatta preferibilmente secondo il Modello di Offerta economica allegato, riportante i seguenti elementi:

- **Ribasso percentuale unico** offerto sull'importo ribassabile di € **53.103,75** al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA – corrispondente al **35%** del totale a base di gara. La restante quota del 65% pari ad € 98.621, 26 costituisce invece prezzo fisso non ribassabile – art. 41, comma 15-bis Codice.

Nell'indicazione del ribasso verranno prese in considerazione fino a n. 3 cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inoltre dovranno essere compilati online i campi della busta economica relativi al ribasso offerto. In caso di discordanza tra i dati compilati online e quelli indicati nel file allegato, verranno considerati quelli del file allegato predisposta preferibilmente secondo il Modello di Offerta Economica allegato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA						
N°	CRITERIO	PUNTI	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI D	MAX PUNTI T
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA	32	A1	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale, architettonico e impiantistico	10	
			A2	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante relativamente all'aspetto di riqualificazione di edifici pubblici mediante una serie interventi con l'utilizzo di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale anche secondo Criteri Ambientali Minimi – CAM e/o DSNH.	7	
			A3	Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi in termini di conduzione di cantiere, direzione lavori e sicurezza.	8	
			A4	Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante di riduzione/ottimizzazione dei costi di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.	7	
TOTALE CRITERIO A PUNTI					32	
B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
N°	CRITERIO	PUNTI	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI D	MAX PUNTI T
B1	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	9	B1.1	Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio. Azioni e soluzioni che si intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.	5	
			B1.2	Modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/ integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.),	4	
B2	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E	21	B2.1	Modalità organizzative della struttura operativa dell'ufficio direzione lavori per l'espletamento delle attività del servizio, in termini di presenza in cantiere. Frequenza delle visite e tempi di reperibilità: vanno indicati il numero di giorni garantiti di presenza in cantiere nonché la tempistica di arrivo del Direttore dei lavori o degli eventuali ispettori di cantiere in cantiere a seguito di chiamata di emergenza.	8	

	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.		B2.2	Modalità organizzative della struttura operativa dell'ufficio direzione lavori per l'espletamento delle attività del servizio, descrizione dei processi per la gestione dell'appalto, coordinamento delle attività con altri enti esterni. Modalità e metodologie da attuare per la gestione ed il controllo dell'appaltatore, per la gestione e controllo dell'andamento dei lavori e della sicurezza, per la gestione delle eventuali controversie, modalità di gestione dell'esecuzione dei lavori in relazione alle verifiche e collaudi. Eventuali proposte aggiuntive (esempio eventuali perizie per varianti in corso d'opera, assistenza legale in caso di contenzioso etc).	8	
			B2.3	Efficacia e funzionalità dei mezzi, delle attrezzature, degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e per l'espletamento delle prestazioni.	5	
TOTALE CRITERIO B PUNTI:					30	
C						
N°	CRITERIO	PUNTI	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI D	MAX PUNTI T
C	CRITERI PREMIALI	6	C1	Misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita con particolare riguardo alle modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici innovativi messi a disposizione dall'OE (vedi uso sistemi BIM).	3	
			C2	Modalità di approccio e gestione degli adempimenti relativi a: Diagnosi Energetiche – CAM – DSNH - Climate proofing	3	
			C3	Risorse umane strutturate dell'operatore economico proponente, con competenze, certificate, specifiche nel settore dell'efficientamento energetico (es: Esperto Gestione Energia - EGE ...). Si precisa che la Commissione attribuirà 1 punto per la presenza di una certificazione e 2 punti per la presenza ulteriori certificazioni.		2
TOTALE CRITERIO C PUNTI					6	2
					MAX TOTALE PUNTI D	MAX TOTALE PUNTI T
					68	2
TOTALE PUNTI					70	

18.1.1.CRITERI MOTIVAZIONALI

CRITERIO A (sub-criteri A1, A2, A3, A4)

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare tre servizi di progettazione significativi svolti, attinenti alle opere oggetto dell'incarico per importo, tipologia e complessità dei lavori a cui si riferisce il servizio di progettazione posto a base di gara, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura, che, sul piano funzionale, architettonico, impiantistico, di utilizzo di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale anche secondo Criteri Ambientali Minimi – CAM e/o DSNH., di conduzione di cantiere, direzione lavori e sicurezza, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Saranno ritenute maggiormente adeguate le offerte che evidenzino esperienze progettuali pertinenti e omogenee rispetto all'oggetto dell'affidamento, anche se riferite a classi e categorie non perfettamente coincidenti, purché strumentali e funzionalmente rilevanti ai fini dell'espletamento delle prestazioni richieste.

CRITERIO B1 (sub-criteri B1.1, B1.2)

Sub-criterio B1.1: la commissione giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio individuano criticità, vincoli e limiti capaci di incidere sulle scelte progettuali. In particolare saranno considerate la precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio, le azioni e soluzioni che si intende

sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.

Sub-criterio B1.2: la commissione giudicatrice valorizzerà le proposte in funzione della modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/ integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.

CRITERIO B2 (sub-criteri B2.1, B2.2, B2.3)

Sub-criterio B2.1: la commissione giudicatrice valorizzerà le proposte in funzione della modalità organizzative della struttura operativa dell'ufficio direzione lavori per l'espletamento delle attività del servizio, in termini di presenza in cantiere. Frequenza delle visite e tempi di reperibilità: vanno indicati il numero di giorni garantiti di presenza in cantiere nonché la tempistica di arrivo del Direttore dei lavori o degli eventuali ispettori di cantiere in cantiere a seguito di chiamata di emergenza.

Sub-criterio B2.2: la commissione giudicatrice valorizzerà le proposte in funzione di:

- Modalità organizzative della struttura operativa dell'ufficio direzione lavori per l'espletamento delle attività del servizio, descrizione dei processi per la gestione dell'appalto, coordinamento delle attività con altri enti esterni.
- Modalità e metodologie da attuare per la gestione ed il controllo dell'appaltatore, per la gestione e controllo dell'andamento dei lavori e della sicurezza, per la gestione delle eventuali controversie, modalità di gestione dell'esecuzione dei lavori in relazione alle verifiche e collaudi.

Sub-criterio B2.3: la commissione giudicatrice valorizzerà le proposte in funzione dell'efficacia e funzionalità dei mezzi, delle attrezzature, degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e per l'espletamento delle prestazioni.

CRITERIO C (sub-criteri C1, C2,)

Sub-criterio C1: La Commissione giudicatrice valuterà le proposte che illustrino le misure adottate per garantire la qualità della prestazione, con particolare riferimento alle modalità di sviluppo e gestione del progetto mediante l'utilizzo di strumenti informatici innovativi, inclusi, ove proposti, sistemi di gestione informativa digitale (BIM).

Sub-criterio C2: la Commissione Giudicatrice valorizzerà le proposte che meglio descrivono le modalità di approccio e gestione degli adempimenti relativi a: Diagnosi Energetiche – CAM – DSNH - Climate proofing.

18.2.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente attraverso la media dei coefficienti, variabili da zero ad uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun commissario.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

Giudizio	Coefficiente	Criterio metodologico
ECCELLENTE	Da 0,91 a 1,0	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie a una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre le attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.

OTTIMO	Da 0,81 a 0,90	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.
BUONO	Da 0,61 a 0,80	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.
DISCRETO	Da 0,41 a 0,60	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, essa non risulta tuttavia caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.
MODESTO	Da 0,21 a 0,40	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.
SUFFICIENTE	Da 0,10 a 0,2	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.
ASSENTE O INSUFFICIENTE	Inferiore a 0,10	Trattazione assente o insufficiente e/o che denota nulla o scarsa rispondenza le aspettative

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

18.3.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i/R_{med})^{\alpha * X}$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente posto pari a 0,2 nel caso specifico;

X =punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$\sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

P_i = punteggio del concorrente i -esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i -esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [numero di criteri di valutazione]

I riparametrazione Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 [tre] membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

L'apertura delle offerte, pervenute a sistema nei modi e nei tempi stabiliti, si terrà **subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte**, in data **11/06/2026** salvo eventuale differimento che verrà comunicato attraversamento la PAD.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si procede preliminarmente nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica della documentazione amministrativa. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di affidamento, d'intesa con il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo **entro 10 giorni**. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste punto 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo ed identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Possono essere considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica (ante riparametrazione), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, eventualmente, di una commissione giudicatrice e di un supporto legale ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica del possesso dei requisiti solo il concorrente risultato primo, salvo sussistano esigenze specifiche di verifica dei requisiti di altri concorrenti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva per un importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53, comma 4, secondo periodo, del Codice. Ai sensi del comma 4-bis del medesimo art. 53, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il R.U.P., qualora lo ritenesse necessario, potrà procedere, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice, all'esecuzione anticipata del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività o copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 4, secondo periodo del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'articolo 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In applicazione della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso

o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico del progetto in questione (CUP).

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche all'eventuale subappaltatore, subcontraente e alle imprese cooptate. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- <https://www.comune.porto-torres.ss.it/>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Articolo 36, comma 1, D. Lgs. 36/2023

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

La Stazione Appaltante rende disponibile l'offerta dell'Aggiudicatario ai Partecipanti non esclusi dalla Procedura di Aggiudicazione attraverso la Comunicazione di Aggiudicazione Definitiva.

Articolo 36, comma 2, D. Lgs. 36/2023

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, mediante la creazione di una cartella compressa con la documentazione che il RUP intende rendere disponibile, che sarà possibile scaricare tramite il comando **Scarica Allegati**.

All'interno della maschera, per ogni documento, il RUP può scegliere alternativamente di:

- rendere disponibile il documento così come presentato dall'OE, che sarà visualizzabile dagli altri Partecipanti totalmente in chiaro, senza parti oscurate;
- caricare manualmente il documento con le parti opportunamente oscurate.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la PAD: ciascun Partecipante potrà prenderne visione nella propria area personale.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Si rammenta che nel caso in cui non si consenta all'accesso della propria offerta tecnica è necessario allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione (**preferibilmente mediante il modello D**) firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. In particolare, nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali siano le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo n. 30/2005 "Codice della proprietà industriale". Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Non saranno ritenute valide le dichiarazioni che non abbiano una indicazione concreta, comprovata e comprensibile di quale possa essere l'eventuale danno di divulgazione dei dati tecnici richiesti.

In assenza della dichiarazione di cui sopra non si attiva il soccorso istruttorio, significando implicitamente prestato il consenso all'accesso agli atti della propria offerta tecnica.

Anche in caso di ragioni ostative non sufficientemente motivate, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento, ai concorrenti che lo richiedono.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Cagliari.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo trenta giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il Dirigente
Ing. Massimo Ledda

Il R.U.P.
Arch. Elisabetta Puggioni

Il Responsabile di fase
Dott. Marco Azara